

CTP di Napoli: il processo verbale di contestazione è inefficace verso soggetti diversi da quello sottoposto a verifica fiscale

Non utilizzabile per l'accertamento del Fisco il processo verbale di contestazione redatto a carico di altro soggetto

di Lucia Izzo

Il contenuto del **processo verbale di contestazione** (pvc), ossia il documento consegnato a seguito di verifica fiscale presso la sede del contribuente che indica eventuali violazioni rilevate, è **inefficace nei confronti di altri soggetti diversi da quello sottoposto a verifica**.

Lo ha stabilito la **Commissione Tributaria Provinciale di Napoli** nella **sentenza n. 6904/2015**, depositata il 25 febbraio 2016, che ha accolto il ricorso di una s.r.l., difesa dall'avvocato Raimondo D'Antonio.

La ricorrente impugna **l'avviso di accertamento** con cui l'Agenzia delle Entrate le ha intimato il recupero IVA per l'anno d'imposta 2010, accertamento che trae origine dalla **verifica effettuata presso altra società**, con cui l'attrice ha avuto rapporti commerciali.

In tale sede, venivano riscontrate **irregolarità** che inducevano gli accertatori alla conclusione che questa seconda s.r.l. svolgesse attività fittizia al solo fine di emettere fatturazioni per operazioni inesistenti.

La ricorrente eccepisce **l'inefficacia nei suoi confronti del pvc elevato a carico di altri soggetti**, quand'anche aventi rapporti commerciali per l'acquisto di merce, nonché l'assenza in tale atto di rilievi a sé riferibili idonei a giustificare l'accertamento impugnato.

La Commissione Tributaria partenopea evidenzia che, quanto all'utilizzabilità del pvc redatto a carico di altro soggetto, è necessario fare riferimento congiunto **all'art. 52 del DPR 633/72 e all'art. 7 della L. 212/2000**: non vi è dubbio, prosegue la CTP, "*che la prima norma richiamata garantisce il diritto del contribuente di **conoscere ed avere copia** (...), mentre la seconda, confermando il contenuto della prima, garantisce al contribuente il diritto di poter esplicitare **osservazioni in merito al contenuto del pvc** entro un termine di sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni, pena l'inefficacia del pvc ai fini dell'emissione dell'avviso di accertamento*".

Pertanto, laddove venga elevato a carico di un soggetto il processo verbale di contestazione, a prescindere dalle dichiarazioni e dai rilievi in esso contenuti, le **garanzie predisposte dalla legge possono essere accordate soltanto al destinatario sottoposto alla verifica** e non ad altri in quel momento estranei e assenti.

Ne deriva l'**inefficacia del relativo contenuto verso soggetti diversi** da quello sottoposto a verifica, ma, conclude la corte, dal contenuto del pvc impugnato nemmeno si evincono rilievi a carico del ricorrente idonei a giustificare l'accertamento.

L'Amministrazione è condannata al pagamento delle spese.